



il Patronato della *CGIL*

Sede Centrale  
Area delle Politiche dei diritti e del benessere

00198 Roma – Via Giovanni Paisiello, 43  
Telefono 06-855631 – Fax 06-85563268

Internet: <http://www.inca.it>  
E-mail: [politiche-previdenziali@inca.it](mailto:politiche-previdenziali@inca.it)

Roma, 19/06/17  
Prot. n° 504  
All. 2

Ai Coordinatori Regionali INCA  
Ai Direttori Comprensoriali INCA  
Agli Uffici INCA all'Estero  
Agli Uffici Zona INCA  
Al Dip. Politiche Sociali Cgil  
SPI Nazionale  
LORO SEDI

**OGGETTO: Pensionamento anticipato dei lavoratori cd. precoci, di cui all'art. 1, comma da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 87, del 23 maggio 2017, pubblicato in G.U. n. 138 del 16.06.2017.**

Care compagne e cari compagni,

in data 16/06/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 87 del 23 maggio 2017, in vigore dal 17/06/2017, che disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 199 a 205 della legge di bilancio 2017, riguardanti il pensionamento anticipato dei lavoratori cd. precoci.

A decorrere dal 1° maggio 2017, per i lavoratori cd. precoci, il requisito contributivo attualmente in vigore previsto per la pensione anticipata ordinaria (nel triennio 2016-2018 pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne) è ridotto a 41 anni.

Dal 2019 i requisiti contributivi verranno adeguati all'incremento della speranza di vita di cui alla legge n. 122 del 30.07.2010.

#### **Destinatari e condizioni**

Possono accedere alla pensione anticipata le lavoratrici e i lavoratori dipendenti privati e pubblici nonché i lavoratori iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi, che possono vantare almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e contestualmente si trovino in una delle seguenti condizioni:

- in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (art. 7 della legge 604/1966) e che abbiano terminato l'intera prestazione di disoccupazione da almeno 3 mesi. Non rientrano, quindi, i disoccupati per scadenza di un contratto a termine;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 104/1992), a prescindere dall'aver utilizzato o meno i congedi previsti; si precisa che il beneficio è concesso ad **uno** solo dei soggetti che assistono il familiare con handicap;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, di grado almeno pari al 74%.

La pensione anticipata spetta anche ai lavoratori dipendenti, che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa – ovvero svolgono da almeno 6 anni negli ultimi 7 anni antecedenti la decorrenza della pensione (consentita una interruzione non superiore a 12 mesi) - una delle seguenti attività lavorative particolarmente difficili e rischiose:

- a) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- b) conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- c) conciatori di pelli e pellicce;
- d) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- e) conduttori di mezzi pesanti e camion;
- f) personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- g) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- h) insegnanti dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- i) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- j) personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- k) operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

In allegato trasmettiamo la tabella con le caratteristiche delle attività lavorative indicate nell'allegato E annesso alla legge 11/12/2016 n. 232 e ammesse al beneficio.

Possono usufruire altresì del pensionamento anticipato i lavoratori (di cui all'art. 1, commi 1,2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67) che, per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per almeno la metà della vita lavorativa, hanno svolto lavori usuranti. Trattasi di soggetti che hanno lavorato in galleria, cava, miniera, cassoni ad aria compressa, o che abbiano svolto lavoro da palombari, ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto, lavoro del vetro cavo, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, dipendenti che svolgono attività notturna per tutto l'anno e turnisti con almeno 64 notti annue.

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva (41 anni) si possono cumulare, ai sensi dell'art. 1, comma 239, della legge n. 228 del 24.12.2012, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria per l'IVS dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata, nonché alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e agli enti di previdenza delle Casse libero professionali. Inoltre, il beneficio è cumulabile con le maggiorazioni previste per gli invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% e per i lavoratori sordi. Sono escluse tutte le altre maggiorazioni.

## **Procedimento**

### Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico

La domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico dei lavoratori precoci che maturano le condizioni stesse (previste dall'art. 3 del decreto attuativo) entro la data del 31 dicembre 2017, va presentata entro il 15 luglio 2017.

Per i soggetti che maturino le predette condizioni nel corso degli anni successivi, la domanda di certificazione va presentata entro il 1° marzo dell'anno di maturazione.

Le condizioni per l'accesso al beneficio devono essere presenti al momento della presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'anzianità contributiva, del periodo di almeno tre mesi dalla fine dell'indennità di disoccupazione e del periodo di svolgimento in via continuativa dei lavori gravosi di cui all'allegato A del decreto attuativo. Tali condizioni devono comunque maturare entro la fine dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte si verificano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziare, la decorrenza della pensione anticipata è differita con criteri di priorità in ragione della maturazione del requisito dei 41 anni di contribuzione e, a parità dello stesso, in base alla data di presentazione della domanda. A tal proposito la ricevuta della domanda di certificazione al diritto conterrà l'indicazione della data e dell'ora di ricezione.

Alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, il richiedente allega una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale autocertifica la sussistenza al momento della domanda delle condizioni dell'anzianità contributiva, della conclusione da almeno 3 mesi degli ammortizzatori sociali e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa oppure il realizzarsi delle medesime condizioni entro la fine dell'anno. Inoltre vanno allegati i seguenti documenti:

- a) disoccupati: lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 604/66;
- b) assistenza familiare con handicap: il verbale attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 del coniuge o della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente a cui presta assistenza;
- c) invalidi civili: il verbale di riconoscimento dell'invalidità civile attestante il grado almeno pari al 74%

Con riferimento alle condizioni che riguardano **il periodo di svolgimento di attività gravose in via continuativa**, il lavoratore dipendente richiedente deve produrre:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle condizioni predette;
2. il contratto di lavoro o una busta paga;
3. una dichiarazione redatta dal datore di lavoro su apposito modello predisposto dall'INPS, il datore di

lavoro potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- ✓ i periodi di lavoro prestato alle proprie dipendenze;
- ✓ il contratto collettivo applicato;
- ✓ le mansioni svolte, come specificate nell'allegato A del decreto attuativo;
- ✓ il livello di inquadramento attribuito, nonché con riferimento alle attività di cui alla tabella A allegata al decreto, lettere a),b),c),d),e),g),i),l) e m), l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000, supplemento ordinario n. 15, G.U. n. 17 del 22.01.2001.

Per i lavoratori che soddisfano le condizioni previste dall'art. 1, commi 1,2 e 3 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 (lavori usuranti) la documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico è quella prevista dalle disposizioni attuative del medesimo decreto (a tal proposito vi rimandiamo alla circolare INCA n. 51 del 29/04/2011).

L'INPS istruisce la domanda per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio utilizzando i dati disponibili nei propri archivi e, secondo modalità che saranno individuate con apposito Protocollo congiuntamente da Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato Nazionale del Lavoro, si procederà ad uno scambio di dati tra Enti volti a dare riscontro alle dichiarazioni del richiedente e del datore di lavoro e a stabilire i casi in cui la sede INPS potrà avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. L'INPS, comunque, nelle more dell'adozione del protocollo, procede ad istruire le domande presentate.

#### Comunicazioni dell'INPS

L'INPS, entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, comunica all'interessato l'esito della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico con le seguenti modalità:

- con l'indicazione della prima decorrenza utile della pensione, se a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria;
- con differimento della decorrenza della pensione per insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile della pensione verrà comunicata in data successiva;
- il rigetto della domanda.

Per le domande presentate oltre il termine del 15 luglio 2017 ed il 1° marzo di ciascun anno successivo e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, l'INPS comunicherà all'interessato entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio solo se dall'esito del monitoraggio residueranno le risorse finanziarie.

#### Domanda di pensione anticipata

La domanda di pensione va presentata alla sede INPS di residenza dell'interessato.

La pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro se dipendente pubblico o dal mese successivo alla domanda se presentata in cumulo e alla maturazione di tutti

i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento da parte dell'INPS.

Per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, la pensione è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non antecedente al 1° maggio 2017.

Le domande saranno accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni di euro per il 2018, di 570 milioni di euro per il 2019 e di 590 milioni di euro a decorrere dal 2020.

### Monitoraggio

Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, è effettuato dall'INPS sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto dei 41 anni e, a parità dello stesso, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio.

Qualora l'onere finanziario **sia superiore** allo stanziamento, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza della pensione sulla base dello stesso criterio come sopra indicato, cioè sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto dei 41 anni e, a parità dello stesso, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio.

Qualora invece **residuo** risorse finanziarie dal monitoraggio annuale, l'INPS provvederà ad individuare, nell'ambito delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico, certificate positivamente e secondo il criterio di ordinamento come sopra indicato, i soggetti per i quali sarà possibile concedere il beneficio sempre nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

L'attività di monitoraggio è espletata attraverso apposita conferenza dei servizi indetta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da concludersi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande.

### **Incompatibilità e cumulabilità**

La norma introduce un temporaneo divieto di cumulo con redditi da lavoro.

Il trattamento pensionistico anticipato ottenuto con 41 anni non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotto in Italia e all'estero fino alla maturazione del requisito pensionistico ordinario (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), pena la sospensione del trattamento pensionistico dalla data di decorrenza del trattamento medesimo fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo, con recupero delle somme già erogate.

In sostanza il divieto di cumulo viene meno il mese in cui il lavoratore o la lavoratrice avrebbe teoricamente maturato il diritto a pensione anticipata con i requisiti ordinari.

A nostro avviso, qualora il lavoratore percettore della speciale pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci raggiunga l'età per la vecchiaia prima del requisito teorico alla pensione anticipata, il divieto di cumulo debba comunque venire meno.

### **Verifiche ispettive**

L'Ispettorato del Lavoro avrà il compito di accertare la sussistenza, in capo ai richiedenti ed ai titolari di pensione, delle condizioni previste sia su richiesta dell'INPS sia in attuazione di appositi piani di controllo adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sia, eventualmente, a campione. Inoltre, a tal fine, sia l'INPS che il Ministero del Lavoro, provvederanno allo scambio di dati con particolare riguardo all'accertamento dello svolgimento delle attività gravose di cui all'art. 5, comma 2 del decreto.

## **Pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto dei pubblici dipendenti**

Per i dipendenti pubblici che si avvalgono della pensione anticipata per lavoratori precoci, i termini previsti per l'erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto decorrono dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità di fine servizio comunque denominata. Quindi il termine di pagamento inizierà a decorrere non dalla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, ma dal raggiungimento dell'anzianità contributiva o dell'età anagrafica prevista dall'art. 24 del d.l. 201/2011. Pertanto, il TFS/TFR verrà corrisposto non prima di 24 o 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni, che decorreranno dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento.

Vi informiamo che su Siinca3 sono stati attivati i seguenti codici per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico anticipato:

*Tabella I codice prodotto 39 codice specifica 01 Riconoscimento condizioni lavoratori precoci (disoccupati)*

*Tabella I codice prodotto 39 codice specifica 02 Riconoscimento condizioni lavoratori precoci (ass.fam.con handicap)*

*Tabella I codice prodotto 39 codice specifica 03 Riconoscimento condizioni lavoratori precoci (invalidi civili)*

*Tabella I codice prodotto 39 codice specifica 04 Riconoscimento condizioni lavoratori precoci (attività difficili e rischiose)*

Mentre per la domanda di pensione anticipata per lavoratori precoci, è stato aggiunto in tabella A al codice 05 la specifica 01 "pensione anticipata lavoratori precoci".

In allegato vi trasmettiamo il decreto in oggetto.

**Torneremo a stretto giro sull'argomento per un commento della circolare dell'INPS.**

Fraterni saluti.

La Coordinatrice dell'Area Previdenza  
*Gabriela Mella*

p. il Collegio di Presidenza  
*Fulvia Colombini*